

ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"HOPE FOR YOU ONLUS SPERANZA PER TE"

ATTO COSTITUTIVO

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 10:00 in Messina, sono presenti i signori fondatori:

- Danaro Rosa, casalinga, nata il 01/07/1961 a Napoli, cod. fisc. DNRRSO61L41F839N;
- Puglisi Claudia, casalinga, nata il 20/06/1981 a Messina, cod. fisc. PGLCLD81H60F158R;
- Puglisi Antonio, pensionato, nato il 24/07/1954 a Messina, cod. fisc. PGLNTN54L24F158K;
- Saglimbeni Carmela, casalinga, nata il 24/06/1963 a Messina, cod. fisc. SGLCML63H65F158G;
- Pistorino Ester, casalinga, nata il 12/02/1979 a Messina, cod. fisc. PSTSTR79B52F158T.

I quali stipulano quanto segue.

DENOMINAZIONE – SEDE

Articolo 1

E' costituita l'associazione di volontariato **"HOPE FOR YOU SPERANZA PER TE"**, che in seguito sarà denominata **"HOPE FOR YOU ONLUS"**, ai sensi della legge 266/91 e successive modifiche e/o integrazioni con carattere e finalità esclusivi rivolti alla solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in Messina in via Palermo nr.247 cap. 98121. La presente sede potrà essere trasferita, in qualunque momento, altrove con delibera dell'Assemblea ordinaria presa in prima convocazione con la maggioranza dei soci e in seconda convocazione con la maggioranza dei soci intervenuti e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L'Associazione medesima potrà istituire sedi secondarie o sezioni, anche in altre città d'Italia o all'estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo, avendone facoltà allo stesso modo di dismettere tali sedi in qualunque momento.

L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti di spesa che l'organizzazione fisserà annualmente.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà, qualora si rendesse utile, le procedure previste dalla normativa per conseguire l'iscrizione nel Registro Generale e/o regionale delle Organizzazioni di volontariato.

Articolo 3

Lo scopo ed il funzionamento dell'Associazione sono disciplinati dall'Atto Costitutivo composto da n° 5 Articoli e dallo statuto composto da n° 23 Articoli allegato al presente atto sotto la lettera "A". Il Direttivo

può integrare eventuali mancanze con regolamenti interni purchè conformi allo spirito delle norme statuarie.

Articolo 4

Per il primo triennio in deroga alle norme statuarie vengono nominati ed eletti a comporre il Direttivo con le seguenti cariche sociali (salvo successive integrazioni) i Signori sottoelencati:

Danaro Rosa > (Presidente)

Saglimbeni Carmela > (Vice Presidente)

Puglisi Antonio > (Segretario)

Puglisi Claudia > (Tesoriere)

Pistorino Ester > (Consigliere)

I quali accettano le cariche

Articolo 5

Le spese del presente Atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione utilizzando le agevolazioni fiscali previste dalla legge n° 266/91

Rosa Danaro

Atto registrato a Messina 5-12-2019 1948
Esami e trascritti 100
(€ 360,00) di cui € 160,00 per imp

L'ADDETTO

BRANDIMONTE CONCETTA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Tommaso Priolo



(*) Provvedimento di delega prot. n. 10655 del 2019

Allegato 1
in Messina, addì 5-12-2019
N. 1948

Allegato "A"

Associazione di Volontariato Penitenziario

HOPE FOR YOU ONLUS

OGGETTO

Articolo 1

"HOPE FOR YOU Onlus, Speranza per te" è un Associazione di volontariato penitenziario che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: solidarietà cristiana, assenza di fine di lucro, democraticità di gestione, elettività delle cariche sociali senza retribuzione per le stesse.

L'associazione ha per scopo la collaborazione con tutte le risorse presenti sul territorio italiano (volontari penitenziari) per potenziare la rete di servizi allo scopo di intervenire preventivamente in situazioni di esclusione sociale, per supportare le persone in difficoltà, l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Nel perseguimento dei propri scopi sociali, si rivolge soprattutto ai soggetti detenuti ed internati per favorire la riabilitazione ed il reinserimento nella società attraverso un percorso di cambiamento, umano e relazionale che coinvolga anche la famiglia ed il prossimo dello stesso.

Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'Associazione in particolare si propone:

- a) Visite ai carcerati, prestando loro assistenza e sostegno, morale e materiale, effettuare servizi utili anche a facilitare il loro reinserimento nella società;
- b) Assistere i condannati extramurari che fruiscono di misure alternative alla detenzione e gli ex-detenuti;
- c) Visite alle famiglie dei carcerati, operando assistenza e sostegno, morale e materiale, favorendone, dove è possibile e necessario, le relazioni con il detenuto; promuovendo e verificando che le famiglie usufruiscano di tutte quelle forme assistenziali previste dalle pubbliche istituzioni e dal volontariato;
- d) Far crescere la consapevolezza che è possibile offrire occasioni di ripensamento e reinserimento nella società;
- e) Operare affinché le carceri funzionino al meglio per agevolare il recupero della persona reclusa;
- f) Promuovere iniziative di lavoro (es. Cooperative) in carceri e fuori. In carcere l'iniziativa deve coinvolgere i detenuti, sia del giudiziario che del penale; all'esterno gli ex-detenuti o coloro che possono beneficiare delle misure alternative previste dalla legge;
- g) Attivare e promuovere iniziative di formazione di base e professionale mirate a sviluppare competenze che facilitino l'accesso di soggetti detenuti ed ex-detenuti al mercato del lavoro;
- h) Sollecitare la realizzazione di case di accoglienza che agevolino il reinserimento degli ex-detenuti nell'ambiente sociale ed ospitino, temporaneamente, i detenuti e/o le loro famiglie nei casi particolari necessità;

- i) Fornire sostegno giuridico continuativo ai soci nello svolgimento dell'attività di volontariato individuando, anche a beneficio dei detenuti, le possibilità interpretative, di norme e regolamenti carcerari, leggi regionali e nazionali. Sollecitare altresì il legislatore ad una maggiore attenzione ai bisogni dell'istituzione carceraria;
- j) Favorire incontri periodici dei volontari con gli Agenti di Polizia Penitenziaria ed il personale civile per scambi d'esperienze finalizzate alla conoscenza delle rispettive attività ed alla soluzione di problematiche di comune interesse;
- k) Promuovere l'attuazione di programmi di collaborazione con l'Amministrazione Penitenziaria, in ambiti concordati d'intervento, al fine di razionalizzare le risorse, evitare sovrapposizioni ed inefficienze operative e migliorare la capacità dei volontari di interagire con gli Agenti di Polizia Penitenziaria e con le figure professionali operanti all'interno del carcere;
- l) Favorire ed incoraggiare lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale riguardante l'assistenza carceraria e post carceraria;
- m) Stimolare nell'opinione pubblica una maggiore sensibilità ed attenzione verso la realtà della detenzione ed i problemi che questa crea alle famiglie dei detenuti;
- n) Promuovere e/o organizzare sistematicamente corsi di formazione per i nuovi assistenti volontari penitenziari;
- o) Promuovere e/o organizzare corsi e seminari d'aggiornamento indirizzati ai Soci, eventualmente aperti alla partecipazione di persone esterne all'Associazione;
- p) Promuovere e/o partecipare a commissioni miste di studio e di gestione, a congressi, concerti, seminari ed incontri nei quali si trattino tematiche carcerarie con l'intenzione di costruire una maggiore sensibilità ed attenzione dell'opinione pubblica verso la realtà della detenzione ed i problemi che questa crea al detenuto ed a tutte le persone coinvolte, con particolare riguardo alle famiglie e ai figli di minore età;
- q) Portare a conoscenza delle Istituzioni interessate le attività dei Soci ed i risultati ottenuti;
- r) Favorire la collaborazione fra Soci e lo scambio di esperienze;
- s) Collaborare gli Enti Pubblici, Associazioni ed Enti privati che perseguano finalità e scopi condivisibili e/o omologhi a quelli dell'Associazione;
- t) Contribuire a dare attuazione all'art. 27 della Costituzione italiana;
- u) Contribuire, secondo le competenze attribuite ai volontari, a realizzare il dettaglio legislativo dell'Ordinamento Penitenziario, per quanto è finalizzato alla promozione umana e al riconoscimento della dignità della persona;
- v) Interventi di sostegno morale dei detenuti e degli internati con assistenza spirituale credendo fermamente che i valori cristiani descritti nel vangelo, possono sollevare, edificare e ricreare condizioni di vita totalmente rinnovate;
- w) Promuovere ogni alta attività utile al conseguimento degli scopi sociali.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, nonché con altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

"HOPE FOR YOU Onlus, Speranza per te" potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare e immobiliare, per migliorare il raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, per autofinanziarsi e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

DURATA

Articolo 2

La durata dell'Associazione è illimitata.

SOCI

Articolo 3

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come Soci le persone fisiche dopo aver inoltrato domanda scritta, sulla quale decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo:

- a) Assistenti Volontari ai sensi dell' art. 78 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e dell' art. 120 R.E., che svolgono attività di sostegno morale e reinserimento sociale nell' Istituto Penitenziario;
- b) Operatori Volontari ai sensi dell'art. 17 O.P. e dell'art. 120 E.R. per avviare l'opera di sostegno ai detenuti e per promuovere lo sviluppo dei contatti tra comunità carceraria e la società libera;
- c) Assistenti Volontari art. 78 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e dell'art. 120 R.E., che collaborano con il Centro di Servizio Sociale U.E.P.E. (Ufficio di Esecuzione Penale Esterno), che con le medesime finalità operano all'esterno.

Inoltre possono chiedere di essere ammessi come Soci coloro che frequenteranno o che hanno frequentato corsi formativi di qualificazione, ricevendo così una formazione motivazionale anche come esigenza per favorire maggiore professionalità,

i Soci possono essere :

– Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

– Soci Operativi

Sono Soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso; essi saranno assicurati secondo le disposizioni della legge n°266/91 ed eventuali modifiche e integrazioni.

– Soci Onorari

Sono Soci Onorari le persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per motivi personali o per espresso divieto normativo.

– Soci Sostenitori

Sono Soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono fattivamente al raggiungimento degli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante donazioni di beni personali.

I soci a qualunque categoria appartengono, prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro dipendente o autonomo e non possono avere alcun vantaggio economico neanche indiretto dalla partecipazione all'attività associativa.

Articolo 4

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statuarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Articolo 5

La qualità di Socio si perde per:

- a) Decesso;
- b) Immoralità, su decisione del Consiglio Direttivo motivata e comunicata al socio che potrà ricorrere ai probiviri;
- c) Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- d) Recesso: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- e) Esclusione: il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione, sentito il Socio interessato, per atti compiuti in contrasto al presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 6

Le risorse economiche da utilizzare per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento della medesima saranno costituite:

- a) Dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) Da eventuali proventi derivanti da attività associative di autofinanziamento;
- c) Da ogni altro contributo, comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni che Soci, esterni all'Associazione, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- d) Contributi di organismi internazionali;
- e) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 266/91 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- 1) Quote sociali;
- 2) Beni mobili e immobili;

- 3) Donazioni, lasciti o successioni;
- 4) Qualsiasi altra entrata meglio specificata nel precedente comma.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Collegio dei Revisori;
- e) I Probiviri.

Le cariche sociali non sono redistribuite; possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività specifica svolta in funzione della carica sociale. Il Consiglio Direttivo fissa il limite massimo dei rimborsi.

Alle cariche sociali possono accedere tutti i soci che costituiscono l'Assemblea, ai sensi del successivo art.8

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8

L'Assemblea è regolarmente costituita dai soci fondatori e operativi e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti gli associati.

L'assemblea è il massimo organo deliberante e può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) Ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) Approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) Deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- b) Deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

Articolo 9

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, o altrove purchè nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei Soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, o a mezzo fax, o posta elettronica certificata. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata, in seconda convocazione, anche nelle ore successive dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 10

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 11

Ogni Socio ha diritto al voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o dell'atto costitutivo occorre in prima convocazione la maggioranza qualifica e in seconda convocazione la maggioranza degli intervenuti e in ogni caso il parere favorevole del Consiglio Direttivo. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e in ogni caso il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un presidente designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti, che astenuti e/o assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo è devoluto il compito di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'eventuale assunzione di personale dipendente, di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea, di stabilire le quote annuali dovute dai Soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 14

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima, solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax e/o posta elettronica certificata e/o telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 16

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro più anziano del Consiglio.

Le funzioni del Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione, tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

Articolo 18

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorchè ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stello in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri di gestione ordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, tuttavia, mediante espressa delega, potrà attribuirgli ampi poteri di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- a) Predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- b) Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- c) Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- d) Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- e) Emanare i regolamenti interni di organi e struttura dell'Associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento e gli obiettivi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

PROBIVIRI

Articolo 19

Copia conforme
all'originale

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, a cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 20

L'Assemblea qualora ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo, e l'operato dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statuari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme dello statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, solo se non Soci e se giustificato da notevoli contributi e/o donazioni, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale: il bilancio dovrà essere approvato in prima convocazione con i voti della maggioranza dei soci, e in seconda convocazione con i voti della maggioranza degli intervenuti e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

SCIoglimento

Articolo 22

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

NORME FINALI

Articolo 23

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile e della legislazione di settore.

Rosa Davaro